

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE. ANNO 2012

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Potranno accedere ai contributi annualità 2012 a sostegno dei processi di partecipazione, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) gli enti locali anche in forma associata e le loro circoscrizioni.
- b) altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto di cui alla precedente lettera a) che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo partecipativo.

2. CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO (ARTICOLI 10 E 11, L.R. N. 3/2010)

a) Saranno ammessi a contributo i progetti contenenti processi partecipativi, cioè percorsi di discussione organizzata avviati in relazione a:

- progetti, atti normativi, procedure amministrative - nella loro interezza o riguardanti una loro parte - di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte delle amministrazioni locali in vista della loro elaborazione;
- progetti, iniziative o scelte pubbliche su cui l'amministrazione pubblica locale non abbia ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto alcun atto definitivo;

b) il contributo sarà destinato a sostenere, nel primo anno di applicazione della l.r. n. 3/2010, in via prioritaria, assegnando ad essi una ulteriore premialità, processi di partecipazione, in relazione a:

- 1) progetti per la ricostruzione e il rilancio delle attività economiche, del tessuto urbano e di welfare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012;
- 2) progetti attinenti politiche di sviluppo del territorio;
- 3) progetti attinenti politiche di welfare e coesione sociale;
- 4) progetti attinenti fusione di Comuni;

c) per politiche di sviluppo del territorio si intendono i seguenti ambiti: riqualificazione urbana, riqualificazione architettonica, mobilità sostenibile, pianificazione comunale, pianificazione di area vasta, pianificazione strategica, pianificazione urbanistica, programmi di riqualificazione urbanistica, riqualificazione delle aree verdi;

d) per politiche di welfare e coesione sociale si intendono politiche riguardanti i servizi sociali e sanitari, le politiche del lavoro e le pari opportunità.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI

Il processo partecipativo deve mettere in comunicazione attori e istituzioni al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni in questione, di giungere ad una mediazione o negoziazione ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.

Il progetto partecipativo, approvato dall'ente responsabile del procedimento oggetto del processo stesso, dovrà essere allegato alla domanda di contributo.

Ai sensi delle norme contenute nel Titolo III della l.r. n. 3/2010 saranno requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto di contributo quelli rispondenti ai contenuti e caratteristiche di seguito elencati. Il progetto deve indicare (comma 2, art.12):

- la persona fisica responsabile del progetto che ne è il referente;
- il nominativo dei progettisti e dello staff del progetto;

- le fasi del processo;
- i soggetti coinvolti e da coinvolgere;
- i metodi adottati;
- gli obiettivi perseguiti;
- i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione del processo partecipativo;
- i costi preventivati, compresi quelli per un'ampia e qualificata informazione ai cittadini;
- la misurazione del rapporto costi-benefici del processo.

Inoltre e in particolare:

- a) il processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di particolare complessità possono durare fino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia (comma 3, art.11);
- b) il processo partecipativo ha inizio con l'adozione formale, da parte dell'ente responsabile del processo partecipativo, di un atto che dà avvio al processo medesimo (comma 4, art. 11);
- c) l'ente pubblico approva l'atto conclusivo che darà conto del processo partecipativo e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata (comma 4, art. 11);
- d) il processo partecipativo deve concludersi con un documento di proposta partecipata di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni. Le istituzioni, con il loro atto deliberativo, danno conto del procedimento e dell'accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel documento di proposta partecipata. Qualora le deliberazioni si discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento medesimo (comma 4, art. 10);
- e) la data di trasmissione della proposta partecipata all'ente responsabile fa fede per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di adozione dell'atto di cui alla precedente lett. b);
- f) il progetto partecipativo, approvato dall'ente responsabile del procedimento oggetto del processo partecipativo, deve contenere l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto (comma 1, art. 12);
- g) l'oggetto del processo partecipativo deve essere definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione sottoposto all'approvazione degli enti preposti (comma 2, art.11);
- h) il progetto deve indicare attraverso quali modalità e con quali criteri di trasparenza sono selezionati i partecipanti;
- i) il progetto deve prevedere fasi volte a consentire ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni possedute dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso. Il progetto deve inoltre prevedere fasi volte alla diffusione dei risultati, alla rendicontazione e comunicazione delle scelte fatte, nonché fasi di monitoraggio e controllo (comma 1, art.10);
- j) il progetto deve indicare gli strumenti informativi che dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutte le sue fasi. I progetti ammessi a contributo dovranno contenere oltre a canali tradizionali di comunicazione (internet, materiale informativo, newsletter, ecc.) anche canali di partecipazione diretta (incontri pubblici, ecc.). Tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti, deve essere facilmente accessibile, attraverso un sito web dedicato o il sito del tecnico di garanzia regionale (lett. e), comma 1, art. 13);
- k) il progetto deve descrivere il rapporto fra le attività previste e i procedimenti amministrativi interessati, con particolare riferimento alle scelte messe in atto per non generare aggravii dei tempi dell'attività amministrativa e operare in coerenza ad obiettivi di semplificazione;

l) il progetto deve indicare la qualificazione delle risorse professionali (interne ed esterne) di cui ci si intende avvalere attestate da allegati curricula;

m) sono ammesse al contributo anche singole fasi del processo partecipativo. Anche in tal caso la domanda di contributo deve contenere la specifica indicazione della durata della singola fase, nonché la documentazione e le informazioni di cui al presente intero punto 3).

4. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL TECNICO DI GARANZIA

4.1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente bando, le domande devono essere preventivamente sottoposte all'analisi del Tecnico di garanzia che rilascerà la certificazione di qualità, ai sensi del punto b), art. 8, l.r. n. 3/2010.

4.2. Per rispondere ai criteri di conformità previsti dall'art. 12 della l.r. n. 3/2010, ai fini dell'ottenimento della certificazione di qualità e dei conseguenti contributi, le domande devono essere presentate secondo lo schema allegato 1 parte integrante del presente bando.

4.3. Gli elementi di qualità tecnica che il progetto deve contenere e che saranno presi in considerazione nella certificazione di qualità saranno (art. 13):

a) modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;

b) modalità per l'inclusione di soggetti sociali organizzati in associazioni o comitati già presenti oppure sorti conseguentemente all'attivazione del processo;

c) programma per la creazione di un Tavolo di negoziazione con i principali soggetti organizzati dichiaratisi interessati al processo con breve descrizione del ruolo del Tavolo di negoziazione e delle modalità di conduzione;

d) breve descrizione dei metodi previsti per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'uso di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;

f) breve descrizione delle modalità di attivazione, composizione, conduzione del comitato di pilotaggio ove previsto. I verbali del comitato devono essere accessibili su sito web;

e) descrizione delle forme con le quali si intende rendere accessibile via web e in ulteriori forme la documentazione del processo.

4.4. Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione valuta la presenza e la coerenza degli elementi sopra elencati all'interno del progetto presentato e ha facoltà di richiedere chiarimenti al soggetto proponente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di chiusura del bando. Il soggetto proponente ha 5 giorni lavorativi per rispondere.

4.5. Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione provvede al conferimento della certificazione di qualità dei progetti, inoltrati per sola posta elettronica certificata serviziinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it entro 15 giorni lavorativi calcolati a partire dal decimo giorno successivo alla chiusura del bando.

5. MODALITÀ PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

5.1. La Giunta regionale per il 2012 eroga a ciascun richiedente un contributo massimo di €20.000,00 da corrispondere ai progetti di partecipazione che abbiano ottenuto la prevista certificazione di qualità dal Tecnico di garanzia (comma 2, art. 9, l.r. n. 3/2010) e che rispondano ai contenuti essenziali previsti dalla legge e siano altresì rispondenti alle indicazioni contenute nel presente bando.

5.2. Le spese ammesse a contributo debbono essere di natura corrente (ad esempio: oneri per la progettazione, oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi partecipativi, oneri per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi, oneri per la comunicazione del progetto) e puntualmente descritte nella domanda di contributo.

- 5.3. Non sono ammessi contributi per spese in conto capitale e per erogazione di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondere al personale interno all'amministrazione.
- 5.4. Ai progetti presentati è assegnato un punteggio che concorrerà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri e le modalità descritti nelle disposizioni che seguono:
- a) nel caso in cui il soggetto proponente sia una Unione di Comuni o Unione montana il progetto ottiene un punteggio di punti 1;
 - b) nel caso in cui l'oggetto del progetto partecipativo sia riferito a fusione di Comuni, politiche di sviluppo del territorio o a politiche di welfare e coesione sociale, il progetto ottiene un punteggio di punti 2;
 - c) nel caso in cui l'oggetto del progetto partecipativo sia riferito a progetti per la ricostruzione e il rilancio delle attività economiche, del tessuto urbano e di welfare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, il progetto ottiene un punteggio di punti 3;
 - d) ai sensi dell'art.12, comma 3, l.r. n.3/2010 nel caso in cui il progetto sia corredato da un accordo formale, stipulato dai responsabili del processo dell'ente/i richiedente/i e dai principali attori organizzati, avente ad oggetto le modalità del percorso di partecipazione, a condizione che ne sia allegata una copia riportante le sottoscrizioni avvenute, il progetto ottiene un punteggio di punti 3. Il Tecnico di garanzia potrà verificare la veridicità e consistenza della documentazione allegata attestante l'accordo, richiedendo chiarimenti e integrazioni documentali;
 - e) ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. n.3/2010 se il progetto è stato stimolato da petizioni e/o istanze presentate all'autorità politica titolare della decisione da attori organizzati (associazioni, imprese, ecc.) o da nuove formazioni (comitati, ecc.), a condizione che ne sia allegata una copia riportante le sottoscrizioni avvenute, il progetto ottiene un punteggio di punti 3 in caso di petizioni e di punti 2 in caso di istanze. La data della petizione può essere antecedente, fino a 15 mesi, alla data di pubblicazione del bando;
 - f) nel caso in cui il progetto preveda una somma cofinanziata da altri soggetti pubblici e/o privati, il progetto ottiene un punteggio pari a punti 0,5 per ogni 20% di somma co-finanziata.
- 5.5 In base a quanto stabilito al precedente punto 5.4, i punteggi attribuiti concorreranno alla formazione di una graduatoria. Si procederà all'assegnazione dei contributi in base alla graduatoria così formulata assegnando ai progetti una quota pari al contributo richiesto, mai superiore al contributo massimo previsto di 20.000 euro, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziare dal Bilancio regionale 2012.
- 5.6 In caso di attribuzione dello stesso punteggio finale a due o più progetti il contributo viene assegnato al progetto con la data di presentazione più remota.
- 5.7 Quanto descritto al precedente punto 5.4 è riportato in forma sinottica nella seguente Tabella A:

TABELLA A

CARATTERISTICHE PREMIANTI DEI PROGETTI	Punteggio attribuibile	note
<p>CONTENUTO OBBLIGATORIO PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ' DEL PROGETTO DA PARTE DEL TECNICO DI GARANZIA (L.R. 3/2010, ART.9, COMMA 2)</p> <p>A. Sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura</p> <p>B. Inclusione di nuovi soggetti sociali organizzati in associazioni o comitati</p> <p>C. Creazione di un tavolo di negoziazione con i principali soggetti organizzati dichiaratisi interessati al processo</p> <p>D. Definizione di metodi per la mediazione delle possibili divergenze e metodi di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti</p> <p>E. Processi accessibili via web</p>		
SPECIFICI CONTENUTI DI DETTAGLIO DEL PROGETTO		
Soggetto proponente: Unione di comuni o Unioni montane	1	
Priorità tematica: Politiche di sviluppo del territorio	2	
Priorità tematica: Politiche di welfare e coesione sociale	2	
Priorità tematica: Fusione di Comuni	2	
Priorità tematica: Progetti per la ricostruzione e il rilancio delle attività economiche, del tessuto urbano e di welfare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012	3	
Progetto con Accordo formale	3	
Progetto con Istanze	2	
Progetto con Petizioni	3	
Maggiorazione per co-finanziamento	0-2,5	Pari a punti 0,5 per ogni 20% di co-finanziamento

6. MODALITA' DI INOLTRO DELLE DOMANDE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 6.1 Per accedere ai contributi a sostegno dei processi partecipativi per l'annualità 2012 dovrà essere presentata domanda (corredata dall'allegato 1 del presente bando compilato in ogni parte) a cura dei soggetti indicati al precedente punto 1, indirizzata alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando (ore 12.00 del 12 agosto 2012), esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo serviziounnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 3/2010 Domanda contributi 2012".
- 6.2 L'istruttoria del procedimento di concessione dei contributi attiene ad una duplice verifica: una preliminare, svolta dal Tecnico di garanzia con riferimento all'analisi di ammissibilità da condursi sulla base dei criteri qualitativi descritti al precedente punto 4; l'altra svolta successivamente dalle strutture della Giunta regionale con riferimento alla valutazione della regolarità amministrativa delle domande presentate.
- 6.3 Il Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa curerà l'inoltro tempestivo al Tecnico di garanzia della documentazione completa inviata dai richiedenti, affinché sia svolta l'attività che ad esso compete (punto 4) finalizzata al rilascio della certificazione di qualità, propedeutica alle successive fasi del procedimento.
- 6.4 L'istruttoria deve concludersi entro 40 giorni calcolati a partire dalla data di chiusura del bando, con la predisposizione di una graduatoria formata in base ai punteggi attribuiti a ciascun richiedente. Nel corso della fase istruttoria potrebbe rendersi necessaria ed opportuna la richiesta di documentazione integrativa.
- 6.5 La graduatoria viene determinata in base al punteggio assegnato a ciascun progetto secondo i criteri indicati al precedente punto 5.
- 6.6 La graduatoria viene pubblicata sul sito web del tecnico di garanzia <http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/tecnicodigaranzia> con l'indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun richiedente, al quale viene data tempestiva comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'avvenuta pubblicazione.
- 6.7 In caso di rinuncia al contributo da parte di un soggetto assegnatario la stessa deve essere inoltrata alla Regione entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. La rinuncia va inoltrata mediante utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo serviziounnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R: 3/2010 Rinuncia contributo 2012". La Regione procede allo scorrimento della graduatoria una sola volta dandone comunicazione tempestiva in forma scritta ai richiedenti precedentemente esclusi.
- 6.8 Esperito l'eventuale scorrimento della graduatoria, la Regione adotta il provvedimento di concessione dei contributi con il relativo impegno di spesa ed erogazione della prima tranche. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
- 6.9 I contributi per l'annualità 2012 vengono erogati dalla Giunta regionale in due tranches:
- prima tranche equivalente al 70% delle spese ammesse a contributo da erogare entro il mese di ottobre 2012;
 - seconda tranche equivalente al 30% a titolo di saldo delle spese ammesse a contributo non oltre 60 giorni dalla presentazione della documentazione finale (vedasi punto 7.3).
- 6.10 Il responsabile del procedimento per la concessione dei contributi disciplinati dal presente atto è individuato nella dott.ssa Francesca Paron.

7. IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

- 7.1 Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nell'ambito del processo partecipativo in corso ammesso a contributo. Tale relazione intermedia deve essere redatta con riferimento all'arco temporale equivalente ai due terzi dell'intero periodo di durata

indicata nel progetto ammesso a contributo. Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle spese come indicate dal richiedente alla lettera p) del modulo allegato 1 al presente bando.

- 7.2 La relazione deve essere inviata tempestivamente per via telematica con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa serviziounov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto “L.R. 3/2010 Relazione intermedia 2012”. La relazione intermedia sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della valutazione in itinere prevista al comma 1, lett. i), art. 8, l.r. n. 3/2010.
- 7.3 Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione finale, che contenga i seguenti capitoli:
- a) relazione descrittiva che da atto del processo partecipativo e della proposta partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell’attività svolta nel corso del processo partecipativo ammesso a contributo fino all’invio della proposta partecipata all’ente responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto;
 - b) riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate copie degli atti di liquidazione delle spese.
- 7.4 La relazione finale e i relativi atti descritti al precedente punto 7.3 deve essere inviata -entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo- per via telematica con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa serviziounov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto “L.R. 3/2010 Relazione finale 2012”. La relazione finale sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della valutazione ex-post prevista all’art. 8, comma 1, lett. i), l.r. n. 3/2010.
- 7.5 Il Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa avrà cura di inviare tempestivamente le suddette relazioni (punti 7. 1 e 7.3) al Tecnico di garanzia per le attività che gli competono più sopra richiamate e altresì ai sensi dell’art. 16, comma 1, l.r. n.3/2010.
- 7.6 Entro 90 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla Regione all’Ente richiedente, quest’ultimo deve inviare al Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa tramite posta elettronica certificata serviziounov@postacert.regione.emilia-romagna.it una dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
- 7.7 Il soggetto richiedente si impegna a rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura “Con il sostegno della Legge regionale n.3/2010 della Regione Emilia-Romagna” e il logo della Regione Emilia-Romagna.
- 7.8 Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibili gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo.
- 7.9 Il soggetto richiedente si impegna a mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti.
- 7.10 Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibile alla Regione il materiale audio, video e fotografico eventualmente realizzato nel corso del progetto. La Regione potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010).